



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 34 DEL 1/06/2020

OGGETTO: ordinanza per la riapertura e l'utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini presenti nei parchi comunali dislocati sul territorio comunale e dell'area fitness del Parco del Castello, a decorrere dal 3.6.2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 24 del 30.4.2020 è stato ordinato, tra l'altro, di prorogare la chiusura dell'area fitness del Parco del Castello e il divieto di utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini presenti nei parchi comunali dislocati sul territorio comunale, fino alla data del 17 Maggio 2020 e comunque fino alla cessazione dell'emergenza, ai sensi del D.P.C.M. del 26.4.2020.

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID-19:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e l'ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 34 del 21 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 1 Aprile 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata prorogata l'efficacia dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e l'ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal 3 Aprile al 13 Aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 36 del 3 Aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa proroga delle disposizioni fino al 13.4.2020;
- il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale è stato prorogato il "lockdown Coronavirus" fino al 3 Maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 43 del 13 Aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa proroga delle disposizioni fino al 3.5.2020;
- il D.P.C.M. del 26.4.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 17.5.2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 Maggio 2020;

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 58 del 18 Maggio 2020 recante le disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con decorrenza dal 18 al 24 Maggio 2020.
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 63 del 22 Maggio 2020 e n. 64 del 27.5.2020 recanti nuove disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato che:

- a seguito delle nuove disposizioni previste nel citato D.P.C.M. del 17.5.2020, l'Amministrazione Comunale ritiene quindi di poter consentire una riapertura delle aree gioco dei bambini presenti nei parchi comunali dislocati sul territorio comunale e dell'area fitness del Parco del Castello, pur adottando tuttavia misure precauzionali finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica;
- l'Amministrazione Comunale, dall'avvio della fase emergenziale, ha adottato con assoluta tempestività tutte le idonee misure per evitare il diffondersi del virus.

Ritenuto pertanto che la salvaguardia della salute pubblica debba prevalere su ogni altra considerazione, anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

1. L'utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini presenti nei parchi comunali dislocati sul territorio comunale, a decorrere dal 3.6.2020, con il rigoroso rispetto delle seguenti condizioni, come da disposizioni dell'art. 1, comma 1 - lett. b) e allegato 8 del D.P.C.M. del 17.5.2020:

- distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro;
- obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone al di sopra dei sei anni di età presenti nell'area;
- obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, dei bambini al di sotto dei 14 anni;
- utilizzo dell'area gioco sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore, sia dell'adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, del rispetto delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela e sicurezza del bambino e del suo accompagnatore.

In mancanza di tali requisiti, l'area gioco non dovrà essere utilizzata.

2. Ai sensi dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 17.5.2020, il gestore dell'area attrezzata eseguirà controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in essa presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.

3. La riapertura dell'area fitness del Parco del Castello, a decorrere dal 3.6.2020, con la rigorosa osservanza delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 - lett. d) del D.P.C.M. del 17.5.2020:

"d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti."

SI DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Torino;
2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
3. Alla Polizia Municipale di Vinovo.

RENDE NOTO

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Vinovo (<http://www.comune.vinovo.it/>).

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.